



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA

Determinazione N. settoriale 56 del 14-05-2026 (Reg. gen. N. 474)

OGGETTO:	PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO RICREATIVO AI SENSI ART. 4 DELLA LEGGE 118/2022 - NON RECEPIMENTO DELLE PERIZIE PER INDENNIZZI AI CONCESSIONARI USCENTI NEL BANDO DI GARA
-----------------	---

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di maggio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. Cadei Cinzia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 7 del 01/04/2026 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con gli artt. 104 e 105 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 è stato disposto il generale trasferimento delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime in favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- con la Legge Regionale n.13 del 28.04.1999 e ss.mm.ii. (e, poi, con la Legge Regionale n. 26 del 10.11.2017) è stato confermato tale quadro di competenze in materia di demanio marittimo, che vede la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti locali territoriali e la titolarità del bene in capo allo Stato.

PREMESSO che il diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE e l'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/Ce) impone di riassegnare le aree demaniali mediante procedure selettive aperte alla concorrenza.

VISTA la Legge 118/2022 e s.m. con cui sono state emanate disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, in particolare gli artt. 3 e 4 del Capo II relativamente all'efficacia delle concessioni e in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico – ricettive e sportive.

VISTA la Sentenza del TAR Liguria n. 113/2026 pubblicata il giorno 02/02/2026, non definitiva e già appellata, che, pronunciandosi sul ricorso per l'annullamento della prima delle delibere di G.C. n. 284 del 28.12.2023 di proroga approvata dall'Amministrazione Comunale, lo accoglie e statuisce che *"la corretta applicazione della normativa prevede che il Comune:*

- *Indica al più presto la gara pubblica per l'assegnazione delle aree in concessione;*
- *concluda entro maggio-giugno 2026 al fine di consentire l'assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica del 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l'ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali..."*

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 04.02.2026 con cui l'Amministrazione Comunale prende atto della Sentenza del TAR Liguria n. 113 pubblicata il giorno 02/02/2026 in materia di concessioni demaniali marittime e, allo scopo di garantire il regolare avvio della stagione balneare, anche se del caso potenziando le strutture al fine dare esecuzione al provvedimento, dispone di procedere in modo celere all'avvio delle procedure di gara attraverso un procedimento su impulso dell'Ente con pubblicazione di un bando pubblico per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

VISTO il comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 1993, il quale precisa che "1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) *gestione di stabilimenti balneari;*
- b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) *esercizi commerciali;*
- f) *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione."*

VISTA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.22 del 25.05.2009, che evidenzia che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative sono quelle indicate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993.

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività propedeutiche all'indizione di tali procedure, il Comune deve provvedere – tra l'altro - alla determinazione dell'indennizzo eventualmente spettante ai concessionari

uscenti, così come previsto all'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

TENUTO CONTO che ai sensi dello stesso articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, *“Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”*.

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 1620 del 29.01.2026, è stato richiesto al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'elenco dei cinque nominativi a cui chiedere la disponibilità per la redazione delle eventuali perizie di stima previste dell'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022 n. 118, atte alla determinazione di eventuale indennizzo dovuto al concessionario uscente;
- con nota prot. n.2398 del 11.02.2026 il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha comunicato l'elenco dei cinque nominativi
- con determina n. 22/182 del 27.02.2026 sono stati nominati i due professionisti che hanno dato la propria disponibilità con nota prot. 2794 del 18.02.2026 e nota prot. 2935 del 20.02.2026;
- a seguito delle note di rinuncia, assunte rispettivamente a protocollo al n. 3437 del 03/03/2026 ed al n. 4217 del 16/03/2026, pervenute dai due professionisti nominati con propria determinazione n. 22/182 del 27/02/2026, per la redazione delle perizie di stima previste dell'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022 n. 118, atte alla determinazione di eventuale indennizzo dovuto al concessionario uscente, quest'Ufficio, rispettivamente con determinazioni n. 23/193 del 03/03/2026 e n. 29/252 del 18/03/2026, ha revocato le nomine stesse.

PERMESSO che:

- con la nota prot. n. 3598 del 04/03/2026 questa Amministrazione ha formalmente richiesto al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di individuare ulteriori cinque professionisti tra gli iscritti all'Ordine medesimo;
- con la nota di risposta del 16/03/2026, assunta a protocollo al n. 4240 in pari data, del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, recante l'elenco dei nuovi cinque nominativi designati mediante sorteggio in data 12/03/2026 tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale;
- con la nota prot. n. 4310 del 17.03.2026, con cui è stata richiesta ai sopra menzionati professionisti la rispettiva disponibilità all'accettazione dell'incarico, al fine di affidare l'incarico di determinare l'indennizzo eventualmente dovuto ai concessionari uscenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, L. 5 agosto 2022 n. 118, così come modificata con D.L. 16 settembre 2024 n. 131, precisando che, *“in assenza del decreto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 - con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbero dovuto individuare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di che trattasi – ed alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e delle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025, per il calcolo dell'indennizzo e dell'equa remunerazione sono da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara, segnalando inoltre, a titolo informativo, il numero, pari a circa 50, di concessioni demaniali per finalità turistico ricreative per le quali potrà risultare necessaria la stima dell'indennizzo, se richiesto dal concessionario uscente”*.

RICHIAMATE:

- le note di disponibilità all'accettazione dell'incarico ricevute dai seguenti professionisti:
 - Dott.ssa Maria Gabriella Roma (prot.n. 4602 del 20/03/2026);
 - Dott.ssa Maica Lombardo (prot.n. 4655 del 21.03.2026);

- Dott. Claudio Silvani (prot.n. 4663 del 22.03.2026);
con cui si sono resi disponibili ad effettuare nei tempi e alle condizioni richieste con la nota prot. 4310 del 17.03.2026, senza alcuna condizione e riserva;
- la determinazione n. 33/275 del 25.03.2026 di nomina dei professionisti che hanno accettato l'incarico a cui rivolgersi;
- la comunicazione, prot. 4795 del 25.03.2026, inviata a tutti i concessionari uscenti e ai commercialisti di cui sopra, di nomina degli stessi commercialisti con determinazione n. 33/275 del 25.03.2026, specificando i termini e le condizioni da rispettare, oltre a precisare che, *"in assenza del decreto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 - con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbero dovuto individuare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di che trattasi – e alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e delle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025, per il calcolo dell'indennizzo e dell'equa remunerazione, sono da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara"*.

PREMESSO che:

- con la nota 26.03.2026, assunta a protocollo in data 26.03.2026 al n. 4852, a firma del professionista Dott. Claudio Silvani di Pieve Porto Morone (PV) ha chiesto di revocare la nomina del professionista stesso, avvenuta con la determina n. 33/275 del 25.03.2026;
- con determina n. 34/308 del 01.04.2026 e n. 39/369 del 17.04.2026, è stata revocata la nomina del professionista ed è stato comunicato a tutti i concessionari uscenti con nota prot. 5233 del 01.04.2026.

CONSIDERATO che entro il termine di 10 giorni assegnato nella prot. 4795 del 25.03.2026 trasmessa ai concessionari uscenti e alle due professioniste dott.ssa Maica Lombardo e dott.ssa Maria Gabriella Roma è pervenuta in data 06/04/2026, nostro prot. 5465 del 07.04.2026, la nota della dott.ssa Maica Lombardo con cui ha comunicato l'elenco di numero 38 concessionari uscenti che gli hanno conferito incarico per redigere la perizia asseverata di cui all'art. 4 comma 9 della Legge 118/2022 e con cui ha chiesto una proroga fino al 31 maggio 2026.

RICHIAMATO che con nota prot. 5655 del 09.04.2026 è stato comunicato alla dott.ssa Maica Lombardo e a tutti i concessionari uscenti che:

- con nostra nota prot.n. 4310 del 17/03/2026, veniva richiesta ai professionisti nominati la dichiarazione di interesse impegnandosi ad espletare l'incarico entro 20 giorni (24 aprile 2026) dal relativo affidamento, informando fin da subito che il numero di concessioni per le quali sarebbe potuta risultare necessaria la stima dell'indennizzo era pari a circa 50 e che con Sua nota prot.n. 4655 del 21/03/2026 la S.V. dichiarava senza alcuna condizione o riserva l'accettazione a quanto richiesto con la nota prot.n. 4310 del 17/03/2026;
- anche la Dott.ssa Maria Gabriella Roma con la nota prot.n. 4602 del 20/03/2026 si è resa disponibile a svolgere gli incarichi in oggetto nei termini indicati nella nostra nota prot.n. 4310 del 17/03/2026;
- in via del tutto eccezionale, è stata concessa ulteriore proroga per l'eventuale suddivisione degli incarichi per lo svolgimento delle perizie, qualora ritenuto necessario, con la Dott.ssa Maria Gabriella Roma e per poterle presentare all'Ufficio Protocollo del Comune **entro il giorno 30 aprile 2026, alle ore 13:00;**

Oltre a rammentare quanto indicato nella precedente corrispondenza circa le corrette modalità di quantificazione dell'indennizzo, in assenza del decreto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022, indicate nel parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e nelle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025: *"per il calcolo dell'indennizzo e dell'equa remunerazione, sono da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara"*.

PREMESSO che:

- a seguito della nota 13.04.2026, assunta a protocollo in data 13.04.2026 al n. 5822, a firma del professionista Dott.sa Maria Gabriella Roma di Cava de' Tirreni (SA) di revocare la nomina del professionista stesso, avvenuta con la determina n. 33/275 del 25.03.2026
- con determina n. 34/308 del 01.04.2026 e n. 39/369 del 17.04.2026, è stata revocata la nomina del professionista ed è stato comunicato a tutti i concessionari uscenti con nota pro. 6193 del 17.04.2026.

CONSIDERATO che, prima della pubblicazione del bando di gara, è previsto che venga inserito nell'elenco dei compendi (lotti) oggetto della procedura (allegato 1), l'importo dell'eventuale indennizzo al gestore uscente, quantificato con perizia asseverata redatta da uno tra i Professionisti sorteggiati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, scelto e incaricato dai concessionari tra quelli che, manifestando disponibilità all'incarico, erano stati nominati dal Comune, ai sensi dall'articolo 4, comma 9, della L. n. 118/2022.

VISTO che entro il termine del 30 aprile alle ore 17:00, assegnato alla Dott.ssa Maica Lombardo, scelta e incaricata dai concessionari uscenti, sono pervenute tramite PEC le perizie asseverate dei concessionari uscenti, alcune perizie nei giorni successivi sono state rinviate in quanto mancante di firma digitale e altre sostituite con valori indennizzi modificati rispetto a quelli presentati nei termini sopra indicati, come indicato nell'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO che è stato comunicato alla Dott.ssa Maica Lombardo e ai concessionari uscenti, con nota prot. 7331 del 06.05.2026 che le perizie pervenute, redatte dalla Dott.ssa Maica Lombardo, che gli elaborati non si attengano a quanto indicato nella nota prot. n. 4310 del 17 marzo 2026 e nella nota prot. n. 4795 del 25 marzo 2026, laddove, testualmente, si precisava che *"in assenza del decreto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 - con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbero dovuto individuare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di che trattasi – e alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e delle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025, per il calcolo dell'indennizzo e dell'equa remunerazione, sono da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara."*, oltre a presentare, nella quasi totalità dei casi, errori di calcolo e svariate imprecisioni.

PRESO ATTO che la Dott.ssa Maica Lombardo, con nota prot. 7473 del 08.05.2026, inviata al Comune e ai concessionari uscenti, replica alla contestazione di cui sopra confermando la correttezza del proprio operato, impegnandosi a produrre entro il giorno 11 maggio p.v. a depositare le perizie *"scevre dai refusie/o errori ortografici"*.

VISTO le perizie indennizzi, pervenute tramite PEC al Comune di Laignueglia entro il giorno 11.05.2026, come riportato nell'elenco allegato e facente parte integrante e sostanziale alla presente, che hanno mantenuto l'impostazione metodologica di determinazione degli indennizzi come già precedentemente presentate e contestato con nostra nota prot. 7331 del 06.05.2026, oltre a riportare, in quasi la totalità delle perizie, ancora svariati errori di calcolo nella determinazione finale di calcolo e riferimenti a concessionari uscenti non corrette.

PRESO ATTO che emerge come nel determinare il valore degli indennizzi, il Professionista abbia incluso nel calcolo anche i beni di facile rimozione suscettibili di essere rivenduti dal concessionario uscente su un mercato secondario (parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT, riguardante l'individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente).

CONSIDERATO che anche la Commissione Europea (Lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025– Riscontro della Commissione europea sullo schema di decreto ministeriale ex articolo 4, comma 9, legge

concorrenza 2021”) ha rilevato come l’indennizzo crei “fin dall’inizio” una disparità di trattamento tra i candidati, in quanto solo i nuovi entranti sono tenuti a considerare tale importo (e dunque si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concessionari uscenti). Ne discende che qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di tale compensazione non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino la partecipazione di tali operatori alle procedure selettive (la Commissione europea ha ricordato che la previsione di due diverse categorie di investimenti (l’indennizzo e l’equa remunerazione) non risulta giustificabile, né in linea con lo stesso articolo 2, comma 9 della legge 118/2022); peraltro, la Commissione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2025 che – nel pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana – ha ricordato come l’indennizzo al concessionario uscente possa costituire un *“potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento”*.

RICHIAMATA al riguardo, la posizione più volte espressa dall’Autorità (segnalazione AS2144 – Criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 8/2026. nelle note dell’Autorità prot. n. 0025903 del 20 marzo 2026) *“circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario (adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 2021 richiamato quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016).*

VISTO che è risultato necessario e precauzionale acquisire un parere legale e un parere finanziario, che meglio chiariscano se le perizie acquisite si attengano a quanto indicato nello stesso art. 4 comma 9 della Legge 118/2022 nonché, in assenza del decreto di cui all’articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 - con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbero dovuto individuare i criteri per la quantificazione dell’indennizzo di che trattasi, a quanto previsto dalla più autorevole giurisprudenza e prassi, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 e delle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025, che evidenziano come, per il calcolo dell’indennizzo e dell’equa remunerazione, siano da prendere in considerazione unicamente gli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio, che costituiscono parte integrante essenziale della concessione, le quali verrebbero trasferite ai nuovi concessionari in base al bando di gara.

FERMO restando che l’art. 49 del codice della navigazione prevede che *“salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quanto venga a vessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisiti e allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”*.

VISTO il parere del legale del Comune di Laignueglia, Avv. Paolo Gaggero di Genova prot. 7809 del 14.05.2026, depositate agli atti quale parte integrante della presente determinazione, con cui conferma *“che le perizie pervenute e mostratemi, anche a voler prescindere dai tempi di consegna e dai palesi errori di calcolo e materiali reperibili – non corrispondono ai principi comunitari vincolanti e alla coerente giurisprudenza ed interpretazione ufficiale espressasi in argomento, segnatamente laddove considerato ai fini dell’indennizzo beni già da tempo ammortizzati e comunque per lo più anche suscettibili di collocazione in un mercato secondario, in quanto non di difficile rimozione”*.

VISTO il parere del consulente finanziario del Comune di Laignueglia, studio NeoPa s.p.a. di Alessandria prot. 7895 del 14.05.2026 depositate agli atti quale parte integrante della presente determinazione, con cui oltre ad evidenziare dopo lunga disamina che *“nelle perizie trasmesse, oltre a non essere esplicitati i criteri di raccordo tra le categorie in essere individuate e valorizzate ed il dettaglio dei beni riportati nei libri cespiti allegati, non è possibile riscontrare un valore riferibile alla specifica esigenza informativa richiesta dal Comune”* conclude che *“le perizie acquisite dal Comune di Laignueglia non tengano conto di quanto previsto dalla più autorevole giurisprudenza e prassi, da ultimo sintetizzata nell’atto di segnalazione AS2144/2026 dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato e che pertanto dalle stesse non si possano rilevare i*

valori degli investimenti non ancora ammortizzati riguardanti esclusivamente le strutture inamovibili strettamente necessarie per la fornitura del servizio da indicare nell'ambito delle procedure per l'assegnazione delle concessioni in oggetto".

RITENUTE, al fine di garantire la concorrenzialità della partecipazione alla procedura di gara e non creare situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concessionari uscenti, per i motivi sopra indicati qui integralmente richiamati, non inserire le perizie indennizzi dei concessionari uscenti, acquisite al protocollo del Comune di Laigueglia tramite PEC e firmate digitalmente dalla Dott.ssa Maica Lombardo, come da allegato alla presente, in quanto come da parere legale dell'Avv. Paolo Gaggero e parere finanziario dello Studio NeoPa s.p.a., in premessa indicati e qui integralmente richiamati, non si ritiene siano state redatte come indicato all'art. 4 comma 9 e legge 5 agosto 2022 n. 118, conformemente a quanto sancito dal parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025, dalle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025 e da costanti pronunciamenti in materia della A.G.C.M. e pertanto nel disciplinare di gara verrà indicato che non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo in favore del gestore uscente relativamente le concessioni di cui sono state presentata dette perizie d'indennizzo.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio e Demanio Marittimo.

APPURATO che non sussistono conflitti di interesse con conseguente rispetto degli obblighi di astensione ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 nonché del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Laigueglia.

ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse per il sottoscritto ex art 6 bis della Legge 241/90.

VISTO il Codice della Navigazione e il Regolamento ad esso riferito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art.170, comma1,D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di C. C. n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa e contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente.

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati,

DI NON INSERIRE le perizie indennizzi dei concessionari uscenti, depositate agli atti, ed acquisite al protocollo del Comune di Laigueglia tramite PEC, come da elenco allegato alla presente, e firmate digitalmente dalla Dott.ssa Maica Lombardo, in quanto come da parere legale dell'Avv. Paolo Gaggero e

parere finanziario dello Studio NeoPa. S.p.a., in premessa indicati e qui integralmente richiamati, non si ritiene siano state redatte come indicato all'art. 4 comma 9 e legge 5 agosto 2022 n. 118, conformemente a quanto sancito dal parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025, dalle lettere pervenute dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2025 e 7 ottobre 2025 e da costanti pronunciamenti in materia della A.G.C.M.. e pertanto nel disciplinare di gara verrà indicato che non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo in favore del gestore uscente relativamente le concessioni di cui sono state presentata dette perizie d'indennizzo.

DI DARE ATTO di pubblicare il presente atto e il suo allegato, sul sito del Comune di Laigueglia, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara – anno 2026.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli eventuali adempimenti di competenza.

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Cinzia Cadei

(originale sottoscritto agli atti del Comune)

PERIZIE INDENIZZI PRESENTATE

LOTTO N.	Denominazione	Tipologia	n° Concessione Demaniale	n° P.U.D.	1° presentazione Prot.n.+ data+Valore indennizzo	2° presentazione Prot.n.+ data+Valore indennizzo	3° presentazione Prot.n.+ data+Valore indennizzo	4° presentazione Prot.n.+ data+Valore indennizzo	5° presentazione Prot.n.+ data+Valore indennizzo
1	Bagni Pino	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	11/2005	61	7009 del 30.04.2026 € 200.000	7184 del 05.05.2026 € 271.000	7634 del 12.05.2026 € 271.000		
2	Bagni Edi	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	14/2004	60	6974 del 30.04.2026 € 86.000	7237 del 05.05.2026 € 115.000	7625 del 12.05.2026 € 115.000		
3	Bagni Antille	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	02/2005	59	7016 del 30.04.2026 € 79.000	7022 del 12.05.2026 € 79.000			
4	Bagni Tirreno	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	25/2005	57	7017 del 30.04.2026 € 57.000	7635 del 12.05.2026 € 57.000			
5	Bagni Lino	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	07/2004	53	6989 del 30.04.2026 € 66.000	7630 del 12.05.2026 € 66.000			
6	Bagni Davide	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	10/2004	52	---	---			
7	Bagni Roma	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	12/2005	49	7009 del 30.04.2026 € 40.000	7233 del 05.05.2026 € 60.000	7634 del 12.05.2026 € 60.000		
8	Bagni Atlantic	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	08/2004	48	6974 del 30.04.2026 € 53.000	7623 del 12.05.2026 € 53.000			
9	Bagni St. Tropez	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	15/2004	47	7009 del 30.04.2026 € 54.000	7184 del 05.05.2026 € 128.000	7634 del 12.05.2026 € 128.000		
10	Bagni e discoteca Lido	stabilimento balneare e eserc.somministr. art. 1, c.1, lett. a) e b) DL 400/93	03/2008	46	6989 del 30.04.2026 € 778.000	7629 del 12.05.2026 € 778.000			
11	Bagni Antonio	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	04/2005	45	6974 del 30.04.2026 € 96.000	7622 del 12.05.2026 € 96.000			
12	Bagni Bastione	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	01/2005	43	6974 del 30.04.2026 € 150.000	7096 del 04.05.2026 € 150.000	7625 del 12.05.2026 € 150.000		
13	Bagni Molo	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	01/2004	38	6989 del 30.04.2026 € 100.000	7632 del 12.05.2026 € 100.000			
14	Bagni Hotel Laigueglia	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	16/2005	36	6958 del 30.04.2026 € 15.000	7185 del 05.05.2026 € 245.000	7627 del 12.05.2026 € 245.000		
15	Bagni Sonia	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	10/2005	34	---	---			
16	Bagni Franco	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	09/2004	33	6958 del 30.04.2026 € 69.000	7623 del 12.05.2026 € 69.000			
17	Bagni Windsor	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	19/2005	32	---	---			
18	Bagni Massa	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	02/2004	30	6989 del 30.04.2026 € 14.000	7187 del 05.05.2026 € 14.000	7632 del 12.05.2026 € 43.000		
19	Bagni Splendid	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	11/2004	29	6958 del 30.04.2026 € 46.000	7185 del 05.05.2026 € 94.000	7635 del 12.05.2026 € 94.000		
20	Bagni Babyla	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	21/2005	28	6947 del 30.04.2026 € 108.000	6951 del 30.04.2026 € 108.000	7623 del 12.05.2026 € 108.000		
21	Bagni Ondina	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	12/2004	26	6989 del 30.04.2026 € 136.000	7632 del 12.05.2026 € 136.000			
22	Ristorante Ondina	chiosco bar e dehor asservito art. 1, c.1, lett. b) DL 400/93	35/2005	---	6989 del 30.04.2026 € 67.000	7634 del 12.05.2026 € 67.000			
23	Bagni Federico	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	06/2004	23	7018 del 30.04.2026 € 116.000	7627 del 12.05.2026 € 116.000			
24	Bagni Le Palme	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	09/2005	21	7009 del 30.04.2026 € 43.000	7097 del 04.05.2026 € 43.000	7184 del 05.05.2026 € 94.000	7261 del 05.05.2026 € 89.000	7629 del 12.05.2026 € 94.000
25	Bagni Altamarea	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	20/2005	20	6974 del 30.04.2026 € 85.000	7622 del 12.05.2026 € 85.000			
26	Bagni Irene	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	08/2005	19	6989 del 30.04.2026 € 25.000	7627 del 12.05.2026 € 25.000			
27	chiosco bar e dehor asservito Pass.ta del Golfo	chiosco bar e dehor asservito art. 1, c.1, lett. b) DL 400/93	03/2007	---	7016 del 30.04.2026 € 73.000,00				
28	Bagni Maria	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	06/2005	17	6989 del 30.04.2026 € 30.000	7630 del 12.05.2026 € 30.000			
29	Bagni La Vela	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	13/2004	16	6958 del 30.04.2026 € 71.000	7629 del 12.05.2026 € 71.000	7810 del 14.05.2026 € 89.000		
30	Centro Sportivo del Golfo	attività sportiva art. 1, c.1, lett. d) DL 400/93	05/2005	15	---	---			
31	Bagni Nettuno	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	05/2004	14	6989 del 30.04.2026 € 66.000	7632 del 12.05.2026 € 77.000	7810 del 14.05.2026 € 77.000		
32	Bagni Rita	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	38/2005	13	---	---			
33	Bagni Diana	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	02/2006	12	6974 del 30.04.2026 € 136.000	7625 del 12.05.2026 € 136.000			

34	Bagni Torino	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	13/2005	11	7009 del 30.04.2026 € 107.000	7097 del 04.05.2026 € 107.000	7637 del 12.05.2026 € 107.000		
35	Bagni Lighea	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	24/2005	10	6989 del 30.04.2026 € 39.000	7630 del 12.05.2026 € 39.000			
36	Bagni Aurora	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	23/2005	9	---	---			
37	Bagni Sirena	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	16/2004	8	7009 del 30.04.2026 € 119.000	7097 del 04.05.2026 € 119.000	7635 del 12.05.2026 € 119.000		
38	Bagni Laigueglia	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	04/2004	7	6989 del 30.04.2026 € 62.000	7629 del 12.05.2026 € 62.000			
39	Bagni Arcobaleno	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	14/2005	6	6956 del 30.04.2026 € 60.000	7623 del 12.05.2026 € 60.000			
40	Bagni Framar	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	15/2005	5	6955 del 30.04.2026 € 68.000	7627 del 12.05.2026 € 68.000			
41	Bagni Marinella	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	01/2006	4	6953 del 30.04.2026 € 370.000	7630 del 12.05.2026 € 370.000			
42	Bagni Capo Mele	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	03/2006	3	6952 del 30.04.2026 € 339.000	7625 del 12.05.2026 € 339.000			
43	Bagni La Suerte	stabilimento balneare art. 1, c.1, lett. a) DL 400/93	22/2005	1	6975 del 30.04.2026 € 29.000	7635 del 12.05.2026 € 29.000			
44	Bagni Bra	ricreativo art. 1, c.1, lett. d) DL 400/93	26/2005	56	---	---			
45	Bagni Colonia S. Anna*	ricreativo art. 1, c.1, lett. d) DL 400/93	18/2005	55	---	---			
46	chiosco bar e dehor asservito Pass.ta del Golfo	chiosco bar e dehor asservito art. 1, c.1, lett. b) DL 400/93	03/2005	-	7016 del 30.04.2026 € 73.000,00	7622 del 12.05.2026 € 73.000,00			

egolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si rifiuta il visto in quanto: _____

_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA**